

DOCUMENTI

DA “I CONSULTORI FAMILIARI SUL TERRITORIO E NELLA COMUNITÀ” CEI

a cura dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia

DAI PRIMI CONSULTORI FAMILIARI A OGGI

1. Il servizio dei consultori familiari è sorto in Italia quarant'anni or sono, come servizio di promozione, di consulenza e di educazione delle persone, in vista specialmente della preparazione al matrimonio. Si trattava di servizi ideati, realizzati e sostenuti da libere associazioni cattoliche. Il primo consultorio, fondato da don Paolo Liggeri a Milano, è del 1948.

In seguito dovevano costituirsi anche altri servizi consultoriali di iniziativa privata, sia di area cattolica che di diversa ispirazione e con diverse denominazioni. Via via è maturata una mentalità e una cultura del consultorio fino a produrre una iniziativa legislativa specifica. Nel R 1975 (legge 405 del 29 luglio 1975) il Parlamento votava una legge quadro che istituiva i consultori familiari e demandava alle regioni il compito di rendere operativi i R servizi con leggi proprie applicative.

La legge 405, avendo tenuto conto anche della esperienza e di fondamentali impostazioni dei consultori d'iniziativa cristiana, sembrò innovativa rispetto alla cultura dominante. Aveva infatti come referenti dichiarati la R coppia e la famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, e si ispirava a tre grandi finalità: *la prevenzione, la integrazione sociosanitaria e la partecipazione territoriale* (. ..)

...Di fatto, l'opera dei consultori familiari pubblici si è, nel tempo, sempre più orientata verso i bisogni del singolo individuo in senso sanitario, a causa di complessi sviluppi sociali e culturali e in seguito alla legge 194 del 1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Oggi l'immagine dei consultori pubblici è di un servizio di tipo prevalentemente individuale e ambulatoriale, in un'ottica specialmente sanitaria. Risultano privilegiati infatti gli ambiti medico-ginecologico e pediatrico e, in riferimento agli adolescenti e agli adulti, la prevenzione della gravidanza attraverso la contraccezione, nonché il rilascio del documento su richiesta di aborto volontario.

(. ..) I consultori familiari pubblici sono oltre 2.200, secondo una relazione ministeriale del dicembre 1989, o secondo più aggiornati dati statistici, 2.700 circa. Tali servizi non sono però equamente distribuiti nelle regioni (. ..)

...Di fatto, da molte parti, si riscontra una inadeguata considerazione del proprio consultorio familiare da parte della comunità cristiana e una scarsa domanda di servizi da parte delle famiglie e dei parroci tanto da influire negativamente sulla loro qualità.

Le ragioni di queste disarmonie e dei problemi sono complesse e possono essere a carico del consultorio e del suo funzionamento, o di circostanze socioculturali. Di qui le esigenze di una esposizione sintetica e chiara delle finalità e dei contenuti qualificanti il servizio del consultorio familiare, e di porre poi attenzione alla gestione e al funzionamento dei consultori, con speciale riguardo a quelli promossi per iniziativa dei cattolici(. ..)

“Consultorio”, perché

7. Il termine, nella sua più immediata accezione, non fa pensare a un luogo clinico di diagnosi o di terapia, ma rimanda piuttosto a un luogo a cui si accede per consultarsi, da protagonisti e non da pazienti, per situazioni o difficoltà che rientrano nelle circostanze ordinarie prima che nella patologia vera e propria.

In effetti, il consultorio si caratterizza per un tipo d'intervento di consulenza, chiarificazione e sostegno in situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita. Si tratta di situazioni ricorrenti nella vita delle persone e nelle famiglie, ossia di “crisi”, nella duplice accezione di difficoltà e di passaggio, suscettibili di evolvere in termini positivi di superamento, oppure in termini negativi.

Spesso però sono accompagnate da incertezze, confusione, senso di inadeguatezza, sofferenza profonda, situazioni che per l'insorgere di qualche emergenza, possono dare luogo a gravi disagi personali, di coppia e familiari(...)

La qualificazione familiare

8. Il termine "familiare" esprime una pluralità di significati e si può affermare che rappresenti il punto di convergenza di ottiche diverse sia dell'utenza che degli operatori. Dal punto di vista dei bisogni e delle aspettative degli utenti, il consultorio si intende come un punto di riferimento per la famiglia e un servizio in cui possano trovare accoglienza e sostegno tutti i membri della famiglia. Si intende anche come luogo a cui si accede con familiarità, senza sottostare a rigide o superflue formalità burocratiche.

Sul versante degli operatori, il termine "familiare" dice soprattutto riferimento alla famiglia, quale unità di cura, di assistenza specifica e di formazione(...)

Profilo e fisionomia del consultorio familiare

Il consultorio familiare può essere considerato come una organizzazione sociale che ha relazioni con l'ambiente circostante secondo una struttura di scambio. Uno scambio che si attua sia nei confronti dei servizi sociali e territoriali sia verso le persone che vi si rivolgono. In effetti, tutti i termini usati per descrivere lo specifico del servizio consultoriale riguardano la dimensione dinamica (processi di scambio, di integrazione, di sviluppo); contengono l'idea della complessità, dell'apertura, della flessibilità, sia che si riferiscano alla metodologia che ai contenuti, alle finalità e allo stile che caratterizzano le relazioni organizzative (interdisciplinarietà, integrazione, collegialità, lavoro di rete).

In questa ottica il consultorio familiare, almeno secondo la legge istitutiva e nelle aspettative, avrebbe dovuto realizzarsi come uno dei centri di collegamento tra servizi formali e informali, tra volontariato e istituzioni tra professionisti della relazione di aiuto e reti familiari e amicali. In tale prospettiva, si può dire che il consultorio familiare avrebbe ancora molte carte da giocare, per concorrere nel territorio a un lavoro di rete che mobiliti tutte le agenzie sociali e una integrazione di risorse, coinvolgendo politici, amministratori, operatori sociali e sanitari, volontariato, famiglie, mass media. Ciò comporta di valorizzare meglio la dimensione organizzativa nella formazione degli operatori consultoriali, anche perché —laddove esiste—è focalizzata più sugli aspetti della consulenza e sulle tecniche del colloquio che sulla prevenzione e sul lavoro sociale.

In altre parole, in un'ottica riparatoria si offrono risposte ai bisogni di cui gli utenti sono portatori; in un'ottica di prevenzione, si programmano interventi e si promuove una cultura della famiglia e delle relazioni interpersonali. Ciò significa far crescere una "cultura consultoriale", basata su una buona conoscenza del consultorio e delle sue attività, da diffondere sia nel mondo sanitario sia tra la gente comune, spesso disinformata e perciò non interessata a servizi che pure le sono necessari.

I CONSULTORI FAMILIARI LIBERI D'INIZIATIVA CRISTIANA

11. Come si organizza e funziona un consultorio familiare promosso per iniziativa di diocesi, enti o associazioni cattoliche? Quali profili professionali ed etici occorre garantire?

Si parla di consultori familiari "liberi", in quanto costituiti autonomamente dalla pubblica amministrazione. Si preferisce questa qualificazione, piuttosto che dire consultori "privati", perché sono iniziative volte comunque ad assicurare un servizio pubblico diretto a tutti, indipendentemente dalle appartenenze e convinzioni ideali e religiose. È un servizio che si qualifica in un quadro di valori e secondo principi etici originali, esplicitati di norma negli atti costitutivi e statutari.

Per organizzare e gestire un consultorio familiare è necessario definire:

- i soggetti che, anche sotto il profilo del diritto, lo promuovono e quelli che lo gestiscono;
- le attività da svolgere;
- i soggetti tecnico-operativi che devono svolgerle.

Occorre inoltre prevedere le fonti e le modalità, in linea di massima, di copertura finanziaria del servizio.

I consultori liberi sono espressamente previsti dalla legge 405 del 1975: “consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite” (art. 2, lettera b). Le norme che regolano le condizioni di riconoscimento da parte della amministrazione pubblica e le modalità di convenzione sono di competenza delle regioni.

Soggetti promotori e organismo di gestione

12. I consultori familiari d’iniziativa di enti e associazioni cattoliche sono nati in momenti diversi e da differenti soggetti promotori e presentano diverse forme di gestione. L’esperienza suggerisce alcuni criteri più rilevanti per una organizzazione funzionale.

È comunque indispensabile, nella struttura organizzativa, che l’organismo promotore operi come vera e propria associazione datrice di lavoro. Ne faranno parte rappresentanti dei soggetti promotori, degli enti finanziatori (siano essi privati o pubblici) e degli organismi ispiratori. Suo primo compito è definire e approvare uno statuto per indicare i principi-guida, le finalità e le modalità di funzionamento del consultorio e le sue attività. Se per il consultorio familiare si prevede l’adesione a una più ampia organizzazione già esistente di consultori, è ovvio che esso farà suo sostanzialmente il complesso di principi statutari comuni e qualificanti quella organizzazione.

L’organismo promotore approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo. Inoltre, nomina la direzione e i membri dell’organismo di gestione del consultorio, se è un soggetto distinto da esso.

Compito dell’organismo di gestione, d’intesa con l’organismo promotore, è:

- a) provvedere a un eventuale regolamento del consultorio;
- b) su una base di informazioni più ampia possibile, deliberare un programma delle attività a scadenza annuale, così come ogni anno un rendiconto delle attività svolte;
- c) curare che siano pubblicizzate nei modi e nelle forme più opportune le attività e le iniziative svolte dal consultorio.

Le attività tecnico-operative

13. Per quanto attiene le attività, ogni consultorio deve delimitare un proprio ambito ben definito. Le attività si riferiscono, infatti, a fasi specifiche o a specifici compiti del ciclo di vita della famiglia e, in particolare, a:

- la formazione delle persone alla capacità di relazioni personali adulte e la prevenzione delle patologie relazionali;
- la formazione della coppia e le sue vicissitudini coniugali e genitoriali;
- la tematica della procreazione responsabile, della fertilità e infertilità;
- l’espressione della sessualità nei rapporti umani.

In ogni caso il servizio offerto dal consultorio familiare è sempre di carattere specialistico ed è da ricondurre, come si è visto, a due tipi fondamentali d’intervento: la consulenza e la prevenzione.

La consulenza è servizio offerto alle persone in relazione familiare, sia di famiglia già costituita che di famiglia prossima a costituirsi (coppie di fidanzati).

Molte delle attività svolte dal consultorio si qualificano come consulenza. Si tratta di un’azione differente da quella propriamente terapeutica e tende a fare delle persone che si rivolgono al consultorio i protagonisti del superamento delle loro difficoltà, instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione.

Nella consulenza l’intervento si sviluppa in varie fasi: l’accoglienza, l’ascolto dei problemi, la relazione d’aiuto mirata a promuovere chiarificazione e sostegno, perché i soggetti mobilitino le proprie risorse, motivazioni ed energie per superare il disagio. Talvolta la consulenza porta a far emergere la necessità di un intervento specialistico anche di tipo terapeutico, che viene comunque concordato con l’interessato e deciso, in ultima analisi, da lui stesso.

La prevenzione viene attuata attraverso specifiche azioni sul territorio. L’azione sul territorio indica tutta una serie di iniziative, rivolte non a singole persone, ma alla gente, magari per fasce della popolazione (es., gli adolescenti, i giovani, il mondo della scuola, gli sposi, i genitori, i presbiteri...). Sono iniziative di carattere informativo e insieme formativo, per offrire un aiuto a prevenire o

affrontare positivamente difficoltà e problemi propri della vita familiare: per esempio, corsi sulla maturazione affettiva degli adolescenti, educazione sessuale dei giovani sia dentro sia al di fuori della scuola, problemi della coppia, iniziative di formazione permanente per insegnanti, o per genitori, o per operatori sociali e pastorali...

L'équipe del consultorio

15. Il nucleo operativo del consultorio familiare libero d'iniziativa cristiana è costituito dalla équipe in cui sono presenti i consulenti familiari e, inoltre, le varie figure professionali richieste dalle disposizioni di legge per le attività proprie del consultorio, in ambito psicologico, psicosociale, pedagogico, medico, ginecologico, andrologico, sessuologico, giuridico. Ogni consultorio d'iniziativa cristiana deve disporre anche di un consulente etico(...)

(...) Alla équipe possono essere affiancati, come collaboratori esterni, anche specialisti in diverse discipline, che condividano i principi ispiratori del consultorio e siano preparati a operare secondo la metodologia propria della consulenza e nella dinamica collegiale del lavoro d'équipe (...)

(...) La scelta etica di ciascun operatore della équipe consultoriale è qualificante per un Consultorio che si ispira ai valori cristiani e riguarda non solo gli aspetti umanistici ed esistenziali, ma anche i significati antropologici più profondi, che si radicano nella verità sull'uomo rivelata nel mistero pasquale e sono conformi all'insegnamento del magistero della chiesa. "Infatti, solo privilegiando su ogni altro l'aspetto morale si risolvono i problemi della coppia. Compito dei consultori è di aiutare a superare le difficoltà, non di assecondare la resa di fronte a esse" (Giovanni Paolo II, 29.11.1980). Proprio questo compito deve stimolare a fare del consultorio familiare un'iniziativa esemplare nel suo genere, perché capace di svolgere la sua azione in forma altamente qualificata.

Poiché per sua natura l'attività consultoriale non può offrire a quanti vi operano la formazione cristiana di base, occorrerà da un lato che il reclutamento degli operatori faccia riferimento, oltre che ai titoli professionali, alla provenienza da luoghi ecclesiali di sicura formazione, e d'altro lato che il consultorio favorisca l'inserimento dei suoi operatori in iniziative e corsi di studio e aggiornamento presso scuole di formazione teologica o istituti di scienze religiose qualificati.

Una trasparente ispirazione cristiana

17. La ispirazione cristiana, a cui fanno riferimento i consultori familiari di iniziativa di enti, associazioni e gruppi cattolici, è rilevante sia per la coscienza personale degli operatori del consultorio che per l'immagine pubblica del consultorio stesso. Tale ispirazione fa riferimento, sia nei contenuti che nelle esigenze e nelle motivazioni del servizio, al magistero della chiesa e alla sua dottrina: sulla persona e sulla vita, sulla sessualità, sul matrimonio e sulla famiglia. Nello stesso tempo l'ispirazione cristiana non può non rimandare al vescovo, sebbene nelle differenti forme statutariamente previste per i diversi consultori, nonché alla comunità ecclesiale.

L'ispirazione cristiana non è destinata a mortificare il metodo della consulenza o a forzare la relazione di aiuto, tipica del servizio, o a umiliare la professionalità di alcuno. Chi si rivolge al consultorio familiare libero promosso dai cattolici deve sapere che non trova spazi ridotti di libertà personale, o atteggiamenti moralistici di persuasione o di condanna, ma piuttosto stile di accoglienza e competenza più rispondenti alla globalità e all'unità dei valori e alle esigenze della persona umana(...)

I CONSULTORI FAMILIARI D'INIZIATIVA CRISTIANA E LE STRUTTURE PASTORALI DELLA CHIESA LOCALE

21. "La chiesa si sforza di essere continuamente vicina alle famiglie nelle loro situazioni spesso travagliate e nell'opera educativa tante volte difficoltosa. La promozione di numerose iniziative di sostegno, come quella dei consultori familiari, è un segno della sua fiducia e della somma importanza che essa riconosce alla realtà familiare, il cui avvenire è l'avvenire dell'umanità" (Giovanni Paolo II, 28.4.1991)

(...)

I consultori familiari di ispirazione cristiana

25. I consultori istituiti dalle diocesi e tutti i consultori familiari di dichiarata ispirazione cristiana sono impegnati esplicitamente a onorare una coerente testimonianza alla fede e alla dottrina della chiesa. I loro rapporti con l'ordinario diocesano e gli organismi della pastorale familiare sono regolati dallo statuto in termini precisi.

Di norma opera nel consultorio un consulente etico, spesso con funzioni anche di consulente ecclesiastico, nominato dall'ordinario diocesano. Le due funzioni possono essere svolte anche da persone distinte.

Il consultorio di ispirazione cristiana, segno pubblico e impegnativo del messaggio cristiano

27. Nei confronti di ogni consultorio di dichiarata ispirazione cristiana s'impone una speciale considerazione e solidarietà da parte delle comunità ecclesiali. Ciò non comporta una minore autonomia funzionale, o una confusione e sovrapposizione di ruoli, ma piuttosto una più intensa e reciproca responsabilità. Sull'opera di questi consultori infatti grava la responsabilità di attestare come la dottrina della fede e della morale della chiesa non è contro, ma per l'uomo, per l'amore, per la vita. Nella loro disponibile e totale apertura a tutti—credenti e non—e nelle varie iniziative di promozione culturale sul territorio, la chiesa manifesta pubblicamente la destinazione ultima del suo Vangelo e la sua praticabilità. In maniera originale e qualificata e con riguardo specifico a taluni aspetti del vissuto personale e familiare si può dire che anche all'opera dei consultori familiari di dichiarata ispirazione cristiana “tocca, in particolare, testimoniare come la fede cristiana costituisca l'unica risposta pienamente valida, più o meno coscientemente da tutti percepita e invocata ai problemi e alle speranze” che pone la vita (cf. *Christifideles laici*, n. 34).

I consultori uniti nell'UCIPEM

30. Molti dei consultori promossi da centri e associazioni o gruppi cattolici, ma non di dichiarata ispirazione cristiana, sono associati nell'UCIPEM (Unione dei consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali), sorta nel 1968, con l'unione di molti dei consultori familiari d'ispirazione cristiana allora esistenti. Oggi conta 49 soci effettivi, più 12 soci aggregati.

Nel 1979 gli organi statutari dell'UCIPEM hanno approvato una “Carta” contenente i principi e i fondamenti, che ogni consultorio è tenuto a far propri. In questa Carta si stabilisce tra l'altro che l'UCIPEM:

— “assume come fondamento e fine del proprio servizio consultoriale la persona umana e la considera, in accordo con la visione evangelica, nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia” (1.1);

— “si riferisce alla persona nella sua capacità di amore, ne valorizza la sessualità come dimensione esistenziale di crescita individuale e relazionale, ne potenzia la socialità nelle sue diverse espressioni, ne rispetta le scelte, riconoscendo il primato della coscienza e favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità morale” (1.2);

— “riconosce che la persona umana è tale fin dal concepimento” (1.3).

APPENDICE

1° allegato

MAGISTERO PONTIFICIO E DELL'EPISCOPATO ITALIANO

Con riguardo ai consultori familiari e ai servizi d'interesse pastorale, si raccolgono alcuni testi più significativi del magistero pontificio, del magistero dell'episcopato italiano e delle sue commissioni (in ordine cronologico).

Per completezza si riportano, distintamente, anche alcuni testi di sussidiarietà degli uffici pastorali della CEI.

Magistero pontificio 1.

GIOVANNI PAOLO II, *esortazione apostolica Familiaris consortio*, n. 75 Roma, 22 novembre 1981

Non poco giovamento possono recare alle famiglie quei laici specializzati (medici, uomini di legge, psicologi, assistenti sociali, consulenti, ecc.) che sia individualmente sia impegnati in diverse associazioni e iniziative, prestano la loro opera di illuminazione, di consiglio, di orientamento, di sostegno. A essi possono bene applicarsi le esortazioni che ebbi occasione di rivolgere alla Confederazione dei consultori familiari di ispirazione cristiana: “È un impegno il vostro, che ben merita la qualifica di missione, tanto nobili sono le finalità che persegue e tanto determinanti, per il bene della società e della stessa comunità cristiana, sono i risultati che ne derivano... Tutto quello che riuscirete a fare a sostegno della famiglia è destinato ad avere un’efficacia che, travalicando il suo ambito proprio, raggiunge anche altre persone e incide sulla società. Il futuro del mondo e della chiesa passa attraverso la famiglia”.

GIOVANNI PAOLO II, *Alla Confederazione italiana dei consultori familiari d’ispirazione cristiana*

Roma, 29 novembre 1980

3. Uno dei modi concreti, con cui la comunità cristiana si rende presente accanto alla coppia nella sua crescita e maturazione, è costituito indubbiamente dall’istituto dei consultori familiari. In questi anni essi sono andati moltiplicandosi e la vostra Confederazione ne conta ormai una novantina. Altri ne verranno ancora, come auguro. Mi è caro darvi atto, carissimi, della funzione veramente importante che siete chiamati a svolgere al servizio della famiglia, “prima e vitale cellula della società”, a santuario domestico della chiesa” (decr. Apostolicam actuositatem, n. 11).

GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana*

Roma, 2 marzo 1990

1. (...) La chiesa guarda con grande interesse l’attività che i vostri consultori da anni vanno svolgendo con competenza professionale e profondo spirito umano e cristiano, dal momento che oggetto del vostro servizio è la famiglia, quella stessa famiglia che nella coscienza viva della chiesa costituisce un bene fondamentale dell’uomo e riveste la dignità di “chiesa domestica” all’interno del popolo di Dio...

2. (...) Il servizio dei consultori familiari, sia per la necessità di raggiungere le cause più profonde del disagio da cui sono segnate le relazioni interpersonali all’interno della coppia e della famiglia, sia per l’esigenza di sviluppare una tempestiva e allargata opera di prevenzione, ossia di educazione della persona, si volge anzitutto agli aspetti umani, psicologici, affettivi, relazionali della persona...

GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al VI Convegno nazionale di pastorale familiare* Roma, 28 aprile 1990

5. *Scelte sociali e politiche di rispetto e di sostegno*

La chiesa si sforza di essere continuamente vicina alle famiglie nelle loro situazioni spesso travagliate e nell’opera educativa tante volte difficoltosa. La promozione di numerose iniziative di sostegno, come quella dei consultori familiari è un segno della sua fiducia e della somma importanza che essa riconosce alla realtà familiare, il cui avvenire è l’avvenire dell’umanità (cf. Familiaris consortio n. 86).

Occorre tuttavia che anche la società e lo stato si pongano al servizio della famiglia. Il riconoscimento dei diritti inalienabili che le competono come società naturale fondata sul matrimonio, deve tradursi socialmente e politicamente in scelte concrete, che le permettano di svolgere i propri compiti con i necessari riconoscimenti e sostegni, di carattere istituzionale e anche economico. Una comunità politica veramente consapevole del ruolo fondamentale che la famiglia svolge all’interno della società per una convivenza sana e civile, sa attuare quelle molteplici forme

di sostegno che esprimono rispetto effettivo verso di essa e che le permettono di mettersi al servizio della vita umana in ogni sua necessità e dimensione.

Magistero dei vescovi italiani

5.

CEI, documento *pastorale Matrimonio e famiglia oggi in Italia*, n. 17

Roma, 15 novembre 1969 (Ench. Cei I, 2195)

Preparazione alla famiglia

(I coniugi cristiani) Collaborino inoltre alla promozione allo sviluppo, alla vita di consultori familiari, per un più consapevole orientamento e una più seria preparazione dei giovani al matrimonio. I consultori, inoltre, possono offrire una valida assistenza alle famiglie, specialmente nei momenti di crisi o di difficoltà, dando indicazioni per la soluzione dei problemi specifici della vita matrimoniale.

6.

CEI, documento *pastorale Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*

Roma, 20 giugno 1975 (Ench. Cei II, 2237)

III. Raccomandazioni e voti

2. Sostenuti dalle chiese locali e collegati con gli altri organismi della pastorale familiare, sorgano a livello diocesano, o almeno interdiocesano o regionale, consultori familiari professionalmente validi e di sicura ispirazione cattolica. Nello stesso tempo si sappiano valorizzare, con spirito di apertura e di discernimento, i contributi offerti, anche agli stessi cristiani, dai consultori già esistenti. Adeguate forme di collaborazione e di collegamento potranno essere studiate e gradualmente realizzate.

7.

Consiglio permanente della CEI, istruzione pastorale *Comunità cristiana e accoglienza della vita umana nascente*, **III, 27-29**

Roma, 8 dicembre 1978, (Ench. Cei II, 3284-3287)

III. Gli strumenti operativi: i consultori familiari 27. Per i consultori familiari riproponiamo con rinnovata forza quanto raccomandavamo nella XII Assemblea generale: “Sostenuti dalle chiese locali e collegati con gli altri organismi della pastorale familiare, sorgano a livello diocesano, o almeno interdiocesano, o regionale, consultori familiari professionalmente validi e di sicura ispirazione cattolica. Nello stesso tempo si sappiano valorizzare, con spirito di apertura e di discernimento, i contributi offerti, anche agli stessi cristiani, dai consultori già esistenti” (CEI, L’impegno della chiesa in Italia per l’evangelizzazione del sacramento del matrimonio, Deliberazioni conclusive della XII Assemblea generale, Roma, 20 giugno 1975).

28. Il primo impegno pastorale è per un’adeguata valorizzazione dei consultori di ispirazione cristiana. Ciò significa, tra l’altro, l’impegno di:

- a) crearli dove non ci sono e risultano necessari, e qualificarli sempre più se già esistono;
- b) assicurare in essi una chiara ed effettiva ispirazione della morale cristiana per i vari problemi riguardanti la sessualità, il matrimonio e la famiglia;
- c) diffondere, con serietà scientifica e con l’appello a una corresponsabilizzazione della coppia come tale, i metodi di una regolazione “naturale” della fecondità, sollecitando in questo campo l’insostituibile apostolato da coppia a coppia;
- d) rifiutare il ricorso alla sterilizzazione maschile e femminile, quando essa è finalizzata unicamente e direttamente a rendere la facoltà generativa incapace di procreazione (cf. HV 14; inoltre Congregazione per la dottrina della fede, La sterilizzazione negli ospedali cattolici 13.3.1975);
- e) rendersi più critici dinanzi alla semplicistica ed errata opinione che ritiene che l’unica efficace forma di riduzione e di eliminazione dell’aborto sia la contraccezione artificiale;
- f) preparare accuratamente il personale dei consultori ad affrontare i problemi psicologici di

quanti intenderebbero ricorrere all’aborto o già vi hanno fatto ricorso, offrendo alternative realistiche ai primi, e ai secondi rinnovate ragioni di speranza e di vita;

- g) sviluppare nella comunità cristiana una sensibilità favorevole ai consultori e una solidarietà

effettiva di aiuto per le loro necessità di funzionamento.

29. Un altro impegno pastorale riguarda la presenza dei cristiani nei consultori pubblici e liberi.

Di fronte ad alcune leggi che tendono a restringere fortemente lo spazio operativo dei cristiani, questi sono chiamati a difendere il più possibile il vero significato del consultorio, quello cioè di un servizio soprattutto psicologico e sociale alla coppia e alla famiglia, nella linea di un aiuto positivo all'amore coniugale e alla vita.

Con il peso della loro capacità professionale e della loro dedizione, i cristiani sapranno impegnarsi con coerenza nei compiti, proposti dalla stessa legge (cf. artt. 2 e 5), di informazione e di aiuto alla donna per rimuovere le cause che potrebbero indurla all'interruzione della gravidanza.

8.

Commissione episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e Commissione episcopale per la famiglia. Nota pastorale, *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 59.

Roma, 26 aprile 1979

Un momento particolarmente delicato e prezioso è quello di essere vicini alle coppie in difficoltà e in crisi: la comprensione piena di umanità e di carità, non mai però disgiunta dall'amore alla verità, come pure l'aiuto concreto nelle forme richieste dalla situazione, possono giovare non poco al superamento della crisi e al ricupero di una comunione d'amore coniugale più matura.

In questo contesto è da sottolineare l'azione dei consultori familiari d'ispirazione cristiana: l'impegno per difendere e promuovere una vita di coppia più armoniosa e integrata è, nell'attuale situazione, uno degli obiettivi privilegiati di un consultorio autentico che voglia avere una finalità tipicamente psicologica e sociale.

9

CEI, documento pastorale *Evangelizzazione e cultura della vita umana*, n. 61

Roma, 8 dicembre 1989

E parimenti necessario promuovere, valorizzare e sostenere consultori familiari di ispirazione cristiana professionalmente qualificati e in grado di servire tutte le comunità locali nelle loro articolazioni. D'intesa con gli organismi della pastorale familiare e in collaborazione con i centri per i metodi naturali, i centri di aiuto alla vita, le case di accoglienza e le varie strutture educative e socio-assistenziali, oltre a svolgere una preziosa opera di discernimento per i singoli casi difficili, i consultori possono sviluppare un'intelligente azione di prevenzione e di educazione, affinché sia riscoperto il senso dell'amore e della vita e vengano messi a disposizione gli aiuti necessari al bene autentico di ogni famiglia.

10.

CEI, decreto generale *il matrimonio canonico*, nn. 36 e 56 Roma, 5 novembre 1990

36. L'ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083, par. 1, se non per ragioni gravissime, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio, ai sensi dei canoni 1057 e 1095.

56. L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiono indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se nel caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana.

È bene in ogni modo che nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza.

11.

Commissione episcopale per la famiglia, Lettera ai membri CEI, 2 aprile 1991

Venerato confratello,

a conclusione dei lavori della XXXIII Assemblea generale dell'episcopato a Collevaenza sulla pastorale della famiglia e i consultori familiari, riteniamo opportuno inviare a tutti i vescovi, d'intesa con la presidenza della CEI, alcune indicazioni emerse specialmente nel gruppo di lavoro dei vescovi a Collevaenza e da una riflessione della nostra Commissione.

La prima indicazione è l'invito a dedicare rinnovate risorse alla pastorale matrimoniale e familiare, a partire dalla costituzione di un Ufficio o di un Centro pastorale in ogni diocesi, perché la famiglia abbia un posto del tutto particolare nella missione evangelizzatrice della chiesa.

Un altro impegno riguarda la presenza dei cattolici nei consultori familiari pubblici. Sono servizi molto diffusi nelle regioni (oltre 2.200) e in essi i cattolici hanno il compito anzitutto, con la loro capacità professionale e dedizione personale, di difendere il vero significato del consultorio al servizio della coppia e della famiglia, nella linea di un aiuto positivo all'amore coniugale e alla vita. Questo loro impegno comprende il diritto e dovere in particolare di fare obiezione di coscienza di fronte alla richiesta di prestazioni che la fede e le proprie convinzioni morali non possono accettare o permettere.

Ma i lavori dei vescovi in Assemblea generale a Collevaenza hanno soprattutto inteso rinnovare la fiducia nell'opera dei consultori familiari di ispirazione cristiana. Oggi sono complessivamente 260 circa, ma quasi il 50% delle diocesi non ne sono ancora dotate. All'unanimità nel gruppo di lavoro si è riconosciuto che oggi è ancor più attuale l'impegno deliberato dalla XII Assemblea generale dell'episcopato nel 1975, che sorgano "consultori familiari professionalmente validi e di sicura ispirazione cattolica". Il servizio proprio del consultorio familiare si sviluppa di norma in interventi di due tipi: di consulenza vera e propria a persone, a coppie e famiglie, in circostanze di difficoltà o in crisi di relazione, e di prevenzione, attraverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio e nella comunità.

È importante che ogni consultorio promosso per iniziativa della chiesa diocesana o di associazioni o gruppi di cattolici ispiri il proprio servizio alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, con chiaro riferimento ai contenuti del magistero della chiesa. L'ispirazione cristiana impegna a salvaguardare congiuntamente il valore morale con la sua intrinseca forza normativa e la persona umana nella sua responsabilità morale e nel proprio cammino storico di creatura, che si costruisce giorno per giorno secondo tappe di crescita. Sul piano morale e con riguardo alla visione cristiana dei problemi "compito dei consultori è di aiutare a superare le difficoltà, non di assecondare la resa di fronte a esse" (Giovanni Paolo II, 29.11.1980).

Gli operatori dei consultori devono essere dotati, oltre che della preparazione e dei titoli professionali di base che la legge richiede nei consultori pubblici, di competenza scientifica aggiornata, di disponibilità al lavoro collegiale e al metodo della consulenza tipici del consultorio, nonché della preparazione morale necessaria per promuovere sempre la verità nella carità. È dunque importante curare negli operatori del consultorio anche quell'amore cristiano che ama ogni uomo nella sua radicale verità, quale che sia la sua religione o appartenenza ideale.

Nell'ambito dell'équipe consultoriale, il consulente etico ha una specifica competenza per aiutare tutti gli operatori a far sempre riferimento corretto e inequivoco ai valori della morale cattolica. È buona norma, perciò, che il consulente etico sia nominato dal vescovo o, a seconda dello statuto, d'intesa con il vescovo. Ogni consultorio familiare ha bisogno, per operare in modo funzionale e fruttuoso, di una diffusa consapevolezza e solidarietà da parte delle comunità ecclesiali. Specialmente i sacerdoti devono conoscere e valorizzare l'opera dei consultori familiari di ispirazione cristiana. Occorre perciò che sappiano riconoscere, al di là del profilo morale, la complessità di alcuni problemi umani e di eventuali circostanze di immaturità psicologica che meritano specifica attenzione e competenza.

I contenuti del servizio consultoriale sono molteplici e si potrebbero riferire a quattro ambiti. Il primo riguarda i problemi della coppia e, in particolare, i problemi della vita sessuale, della regolazione della fertilità e dell'accoglienza della vita nascente, anche in vista di una più corretta e coraggiosa diffusione dei metodi per la regolazione naturale della fertilità. Il secondo ambito riguarda gli adolescenti e i servizi articolati del consultorio nelle scuole come pure a vantaggio dei genitori, degli insegnanti, dei catechisti e degli animatori della pastorale giovanile.

In questo ambito, lo stesso Decreto generale della CEI sul matrimonio canonico prevede, per alcuni casi di dispensa dell'Ordinario, la richiesta del parere di un consultorio di ispirazione cristiana o di un esperto. Un altro campo aperto al servizio consultoriale è la preparazione dei fidanzati al matrimonio. Di norma, il consultorio dovrebbe assicurare degli interventi indiretti, per esempio nella formazione degli animatori dei corsi per i fidanzati, o interventi limitati e parziali, con riguardo agli aspetti più congeniali alle competenze del consultorio, nei campi delle scienze umane, mediche e legali. Un altro ambito sempre più rilevante per il servizio consultoriale è quello degli anziani anche per la frequente richiesta di ammissione al matrimonio solo canonico "per giusta causa" (cf. art. 40 Decr. cit.).

Particolare riguardo pastorale s'impone nei confronti dei consultori familiari di dichiarata ispirazione cristiana, in quanto sono segno pubblico della chiesa, per la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia, del matrimonio, della vita, della sessualità e dell'amore, conformemente al magistero della chiesa cattolica.

Come già si auspicava nella XII Assemblea generale, è urgente inoltre favorire adeguate forme di collegamento tra i diversi servizi consultoriali d'ispirazione cristiana nonché l'integrazione delle risorse loro proprie con gli organismi della pastorale familiare. Siamo convinti che l'impegno di costituire e di qualificare dei consultori familiari di ispirazione cristiana è da annoverare tra i segni che testimoniano il "carattere pubblico e insieme trasparente" della carità, secondo gli orientamenti pastorali per gli anni '90:

"Evangelizzazione e testimonianza della carità" (cf. n. 21).

Ringrazio V. E.za per l'attenzione e, con vivo ricordo nella pasqua di risurrezione del Signore, mi confermo con ossequio. Devotissimo in Cristo

+ Benigno Luigi Papa
presidente

13. CEI, Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia

Sussidio di orientamenti e prospettive: La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia
Roma, 24 giugno 1989 (Ench. Cei IV, 1713-1715) I, 5. Importanti competenze dei consultori familiari. I consultori di ispirazione cristiana hanno svolto un ruolo fondamentale, storicamente anticipatore, nell'iniziare un'esperienza di preparazione al matrimonio e alla famiglia. Rientra infatti negli scopi statutari di questi organismi porre in atto servizi di consulenza, di informazione e formazione a favore della vita di coppia e di famiglia.

In questa prospettiva molti consultori hanno programmato e tuttora programmano attività per la preparazione al matrimonio che si caratterizzano in termini preminenti di promozione umana.

Le metodiche adottate rispondono a precisi criteri di professionalità.

Le comunità ecclesiali hanno il dovere di sostenerli e di riconoscere gli spazi legittimi e originali loro propri anche nella preparazione della persona "coniugale".

Particolarmente oggi, a fronte di tante crisi coniugali improvvise e di tante richieste di nullità del matrimonio, occorrerà sempre più aiutare i fidanzati a maturare una capacità di relazione e di discernimento delle motivazioni che li spingono a sposarsi. Tanto più che il Codice di diritto canonico fa avvertiti che sono incapaci di consenso coloro che mancano di sufficiente uso di ragione, coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali da dare e accettare reciprocamente; coloro che, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095).

Diocesi, zone pastorali, parrocchie associazioni e movimenti fanno bene ad accogliere e sollecitare la collaborazione dei consultori di ispirazione cristiana nel contesto di una multiforme programmazione di pastorale prematrimoniale. In questo contesto è opportuno indirizzare al consultorio familiare, per colloqui personali o di coppia, i giovani quando nella loro relazione sentimentale affiorassero difficoltà. All'inizio della stagione del fidanzamento la partecipazione a uno dei corsi organizzati dal consultorio può colmare eventuali lacune della loro educazione di base, specie per quanto riguarda una visione corretta della sessualità e le modalità di una relazione interpersonale uomo-donna.

Così pure, preziosa ed efficace può dimostrarsi la collaborazione degli esperti del consultorio per la preparazione degli animatori e operatori della pastorale prematrimoniale e familiare. Infatti dal punto di vista antropologico e psicologico urge acquisire le conoscenze e il linguaggio capaci di tradurre la "buona notizia del matrimonio cristiano" in termini culturalmente compatibili con le nuove generazioni.

I consultori di ispirazione cristiana sono preziosi per dare un supporto competente alla prevenzione dell'aborto volontario, per promuovere la cultura della vita e per incoraggiare e sostenere, con la consulenza, una procreazione responsabile che si affidi allo stile dei metodi naturali. Tuttavia occorre anche riaffermare che la comunità ecclesiale e i suoi pastori non possono mai delegare ai consultori ciò che loro compete per missione, carismi e responsabilità, in ordine all'evangelizzazione e alla catechesi. Il matrimonio è sacramento della chiesa per edificare la chiesa.

2° Allegato

Legge 29 luglio 1975, n. 405

ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
- c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
- d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.

Art. 2. La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità dei seguenti principi:

- a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
- b) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

c) i consultori pubblici ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie.

I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzione con le unità sanitarie locali.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici e ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

Art. 3. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline:

medicina, psicologia, pedagogia e assistenza sociale, nonché nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Art. 4. L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano.

Art. 5. Lo stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge. Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50% in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 50% in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti.

Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.

Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonché delle esigenze di un'articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal Consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le norme legislative di cui all'articolo 2.

Art. 8. È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Roma, 29 luglio 1975

Leone
Moro - Gullotta
Colombo - Andreotti

